

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DISABILITÀ DELL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Art. 1

Principi generali

L'Università della Tuscia istituisce il "Servizio Disabilità" con la finalità di assicurare agli studenti con disabilità l'accesso, lo svolgimento degli studi e la piena partecipazione alla vita universitaria, contribuendo all'integrazione e alla partecipazione della persona con disabilità nel tessuto sociale e civile.

In sintonia con i principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il "Servizio Disabilità" ispira i suoi interventi ad una visione della disabilità come risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

In questa prospettiva il Servizio intende operare per il perseguimento degli obiettivi di seguito elencati:

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente disabile di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione o possano determinarne l'abbandono degli studi;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
- promuovere, in un'ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario sia nell'ambito della didattica che di tutte le attività che generano piena integrazione tra la comunità studentesca.

Art. 2

Organizzazione universitaria

L'Università attua i provvedimenti che si rendano necessari per favorire la partecipazione attiva dello studente disabile attraverso gli organi e le strutture di seguito indicati ed avvalendosi, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni, di studenti affidatari di borsa di collaborazione, di stagisti, tirocinanti, volontari del servizio

civile nazionale e volontari ad altro titolo reclutati attraverso specifici progetti e/o protocolli di intesa.

Art. 3

Servizio Disabilità

Il “Servizio Disabilità” dell’Università della Tuscia comprende:

- a) il Delegato del Rettore per gli studenti con disabilità dell’Università (di seguito Delegato del Rettore);
- b) la Commissione Disabilità (di seguito Commissione);
- c) l’Ufficio individuato dall’Amministrazione cui vengono attribuite le funzioni correlate alle esigenze degli studenti con disabilità e che opera come supporto tecnico-amministrativo alla Commissione ed al Delegato del Rettore;
- d) il servizio di *Counseling* psicologico.

Art. 4

Delegato del Rettore

Il Rettore, ai sensi dell’art. 16, comma 5 bis, Legge n. 104/1992, nomina il Delegato del Rettore con funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione attiva e la piena integrazione degli studenti disabili nell’ambito dell’Università.

Art. 5

Commissione

Il Rettore nomina i componenti della Commissione Disabilità la cui composizione prevede:

- il Delegato del Rettore, con funzione di Presidente;
- un referente per ciascun Dipartimento dell’Università, su proposta del Direttore del Dipartimento stesso;
- un rappresentante degli studenti su proposta della Consulta degli studenti;
- uno studente con disabilità iscritto all’Università della Tuscia, su proposta del Delegato del Rettore;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo designati dai rappresentanti in Senato Accademico.

Ai lavori della Commissione partecipano anche il responsabile del servizio di *Counseling* psicologico d’Ateneo (art. 8) ed il responsabile dell’Ufficio di cui all’art. 3, c. 1 lett. c), o suo delegato (art. 7) con funzioni di segretario verbalizzante.

Per la discussione di aspetti che coinvolgono specifici Uffici dell'Ateneo, i responsabili di tali Uffici possono essere invitati alle riunioni della Commissione. Possono altresì essere invitati alle riunioni della Commissione altri soggetti istituzionali o chiunque il Delegato ritenga opportuno invitare.

La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 6

Compiti della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente ed ha il compito di:

- a) individuare le esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati degli studenti con disabilità iscritti presso l'Ateneo anche per il miglioramento dell'accessibilità dei locali e dei luoghi di studio e di vita (aule, laboratori, biblioteche, residenze, mense, centri ricreativi e sportivi);
- b) predisporre il piano di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- c) promuovere azioni di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti all'integrazione delle persone con disabilità, sia all'interno delle strutture accademiche che all'esterno delle stesse;
- d) elaborare specifici progetti anche in collaborazione con altri enti;
- e) formulare proposte in merito alle iniziative da attivare per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nell'ambito delle attività universitarie;
- f) stabilire le modalità per la valutazione dei servizi erogati agli studenti con disabilità.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 7

L'Ufficio per gli studenti con disabilità

L'Università della Tuscia assegna le competenze correlate alla disabilità ad un Ufficio dell'Amministrazione Centrale.

L'Ufficio svolge le seguenti funzioni:

- attività di informazione e orientamento nei confronti degli studenti con disabilità al momento dell'ingresso all'università e di supporto durante tutto il percorso di studi;
- realizzare, secondo le direttive del Delegato e nell'ambito della programmazione definita dalla Commissione, le tipologie di intervento e sostegno necessari ad ogni studente disabile per svolgere con profitto il proprio corso di studi;

- gestire, in collaborazione con gli altri Uffici competenti, l'erogazione dei servizi attivati;
- supporto al Delegato nei rapporti con gli studenti con disabilità e con i diversi Uffici dell'Ateneo coinvolti nella gestione degli interventi.

Art. 8

***Counseling* psicologico**

Il servizio di *Counseling* psicologico d'Ateneo opera in collaborazione con le altre componenti del Servizio Disabilità e con i servizi territoriali, con compiti di:

- accoglienza psicologica;
- supporto psico-sociale;
- supporto al Servizio Disabilità per l'elaborazione di interventi a favore degli studenti con disabilità e l'organizzazione delle attività relative ai casi critici;
- supporto ai referenti per la disabilità dei Dipartimenti ed ai docenti dell'Ateneo per problematiche inerenti l'integrazione nelle attività didattiche degli studenti con disabilità e la realizzazione delle prove di verifica.

Il responsabile del *Counseling* psicologico deve essere individuato nel rispetto della normativa vigente in materia tra professionisti con formazione specifica in campo diagnostico e psicoterapeutico.

Art. 9

Destinatari degli interventi

Hanno diritto di usufruire dei servizi erogati dal "Servizio Disabilità" gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti presso i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, le scuole di specializzazione ed i Master attivati presso l'Università della Tuscia o, in alternativa, siano prenotati per sostenere i test di accesso.
- b) abbiano un'invalideria certificata pari o superiore al 40% ovvero presentino una certificazione relativa a DSA (disturbi specifici di apprendimento *ex* Legge n. 170/2010);
- c) siano registrati presso il Servizio Disabilità.

Art. 10

Servizi erogati

L'Università della Tuscia può erogare in favore degli studenti con disabilità le seguenti prestazioni e servizi:

1. orientamento alla scelta del corso di studio;
2. supporto individualizzato ai test di accesso;
3. accompagnamento presso le strutture universitarie con l'utilizzo di mezzi attrezzati e/o con mezzi pubblici;
4. supporto alla didattica;
5. supporto allo studio individuale attraverso azioni di tutorato specifico;
6. assistenza in occasione dell'espletamento delle prove d'esame;
7. assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche;
8. servizi bibliotecari dedicati;
9. iniziative volte a favorire la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
10. messa a disposizione di attrezzature tecniche ed informatiche specifiche ed individuali;
11. supporto all'inserimento lavorativo.

Per i Corsi di Laurea attivati presso sedi decentrate l'erogazione dei servizi per gli studenti disabili potrà essere concordata con altri enti, istituzioni ed organizzazioni coinvolti nella gestione operativa di tali Corsi.

In caso di eccezionali, comprovate ed urgenti esigenze il Delegato del Rettore, su richiesta scritta dello studente disabile, sentita la Commissione, dispone gli interventi necessari anche in deroga alle prestazioni sopra elencate, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 11

Erogazione dei servizi

I servizi di cui all'art. 10 vengono erogati, a seguito di specifica richiesta scritta dello studente disabile, compatibilmente con le risorse messe a disposizione sia sul bilancio dell'Ateneo sia sui fondi destinati dal Ministero ed eventualmente messi a disposizione anche da altri enti pubblici o privati. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti al soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, i servizi verranno erogati facendo riferimento alle condizioni economiche (ISEE) ed al grado di invalidità dello studente richiedente.

L'erogazione delle prestazioni presso le sedi decentrate è subordinata alla possibilità di reperimento di personale e strutture *in loco*.

I servizi erogati dovranno essere valutati dai beneficiari mediante la compilazione di appositi questionari predisposti dalla Commissione.